



anno 1 numero 6

novembre dicembre 2011

ISSN 2239-8015

PATRIMONIO PUBBLICO

*demanio, patrimonio
e beni pubblici*

notiziario bimestrale
di giurisprudenza

EXEO edizioni 

professionisti

pubblica amministrazione

L'OBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE GRAVA NON SOLO SULL'ENTE PROPRIETARIO MA ANCHE SUL GESTORE

TRIBUNALE DI POTENZA del 30/03/2011

Relatore: Rossella Magarelli - Presidente: Rossella Magarelli

- Parti: Pe. An. c. Provincia di Potenza

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> OBBLIGHI DELLA PA

Sintesi: L'obbligo di manutenzione delle strade e la conseguente responsabilità risarcitoria per i danni provocati al privato dal suo inadempimento, che sono configurabili a carico della pubblica amministrazione in qualità di proprietario delle strade ai sensi dell'articolo 14 d. lgs. 285/1992, gravano anche sull'ente gestore delle stesse strade, nella sua qualità di custode e di concessionario del relativo servizio, in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo ad esso riconosciuti.

Estratto: « La Provincia di Potenza si difende contestando la sua legittimazione passiva e la dinamica del sinistro descritta dall'attore, negando la propria responsabilità e assumendo che non sarebbe configurabile l'insidia o trabocchetto alla cui sussistenza la giurisprudenza prevalente subordina la responsabilità dell'ente proprietario della strada. In relazione alla contestazione, ad opera della Provincia di Potenza, della titolarità del diritto di proprietà sulla strada su cui si è verificato l'incidente che ci occupa, nel corso del giudizio è stata disposta l'acquisizione, a cura della Cancelleria, di informazioni scritte presso il Ministero dei Lavori Pubblici in ordine all'affidamento della gestione del tratto di strada sul quale si era verificato l'incidente all'epoca del sinistro, dal momento che, sulla base della documentazione prodotta dall'attore, appariva necessario un approfondimento istruttorio sul punto. Con nota del 4/5/2010 il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, evidentemente facendone proprio il contenuto, la nota pervenuta al Ministero il 22/4/2010, con la quale l'An. S.p.A. ha comunicato che con D.M. n. 459 del 3/8/1988 il Ministero dei Lavori Pubblici ha decretato la statizzazione della S.S. 653 della Valle del Sinni e che "nel periodo fra il 3/8/1988 e il 9/4/2002 l'Amministrazione Provinciale di Potenza ha provveduto alla gestione e alla manutenzione dei tratti compresi fra i Km. 0 + 000 (svincolo Lauria Nord dell'A3 SA - RC) e Km. 18 + 000 (svincolo di Agromonte) e fra i Km. 43 + 000 (svincolo di Senise) e Km. 61 + 000 (svincolo di Valsinni), trattandosi di tratti eseguiti dalla Cassa del Mezzogiorno per la cui ultimazione era stata delegata la suddetta amministrazione, mentre l'An. ha gestito i restanti tratti". Dalle informazioni scritte acquisite nel corso del giudizio, quindi, è risultato che la Provincia di Potenza, pur non essendo proprietaria del tratto di strada sul quale si è verificato l'incidente oggetto del presente giudizio, all'epoca del fatto dannoso (5/4/2000), aveva la gestione del tratto stradale in questione, con il conseguente obbligo di provvedere alla sua manutenzione: infatti, l'obbligo di manutenzione delle strade e la conseguente responsabilità risarcitoria per i danni provocati al privato dal suo inadempimento, che sono configurabili a carico della pubblica amministrazione in qualità di proprietario delle strade ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 285 del 1995, gravano anche sull'ente gestore delle stesse strade,

nella sua qualità di custode e di concessionario del relativo servizio, in ragione del particolare rapporto con la cosa che deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo ad esso riconosciuti (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 2308 del 2007). Alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio sollevata dalla Provincia di Potenza appare infondata e deve essere disattesa.»

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 – > BASE NORMATIVA

Sintesi: Qualora il fatto dannoso si sia verificato su una strada aperta al pubblico transito e, quindi, su un bene appartenente al demanio che, per la sua estensione e la sua destinazione all'uso generalizzato da parte dei cittadini, non consente all'ente proprietario o al gestore di esercitare un controllo continuo e costante al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2043 c.c., che impone al danneggiato, in caso allegazione di una responsabilità dell'ente pubblico per omessa manutenzione della strada, di fornire la prova anche della riconducibilità ad essa di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile (insidia o trabocchetto) e non adeguatamente segnalato.

Estratto: « In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade il fondamento della tutela risarcitoria del privato non viene unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Un orientamento più recente, infatti, ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo 2051 c.c. - ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - e la conseguente configurabilità della responsabilità presunta in capo all'ente proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade, secondo alcuni quando i beni demaniali o patrimoniali non sono soggetti ad un uso generale e diretto della collettività (Corte di cassazione n. 674 del 1999 in tema di danno arrecato dalla omessa manutenzione della rete fognaria e Corte di cassazione n. 6515 del 2004), secondo altri anche quando i beni demaniali siano oggetto di un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, anche quando la loro estensione non sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Corte di cassazione n. 526 del 1987, Corte di cassazione n. 13114 del 1995 e ex plurimis Corte di cassazione n. 24529 del 2009): secondo tale interpretazione, dal momento che opera la presunzione di colpa di cui all'articolo 2051 c.c., il privato danneggiato che agisce nei confronti dell'ente proprietario al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla omessa o inidonea manutenzione della cosa non deve dimostrare la condotta commissiva o omissiva del custode, ma ha soltanto l'onere di provare che si sia verificato l'evento dannoso e che lo stesso sia riconducibile sul piano causale alla res, mentre grava sulla pubblica amministrazione l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il danno si è verificato per caso fortuito, comprensivo anche della forza maggiore e del fatto del terzo (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 7062 del 1997; n. 7742 del 1997; n. 5989 del 1998). Un altro orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene condivisibile, invece, esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051

c.c. implica un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'ente proprietario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del *neminem ledere* - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis Corte di cassazione n. 16179 del 2001 e nello stesso senso di recente Corte di cassazione n. 9546 del 2010). Tale opzione ermeneutica, però, al fine di evitare l'addebito alla pubblica amministrazione di una responsabilità oggettiva che prescinderebbe dalla colpa, subordina la responsabilità dell'ente proprietario del bene appartenente al demanio, sul quale sia permesso un uso generale e diretto da parte dei cittadini e sul quale, per tale ragione, l'ente non possa esercitare un'efficace e continua vigilanza, alla sussistenza di alcune condizioni, considerando la figura dell'insidia o trabocchetto elaborata nella prassi come elemento sintomatico dell'attività colposa dell'ente proprietario. Si veda fra le altre Corte di cassazione n. 340 del 1996: la responsabilità della pubblica amministrazione per danni conseguenti a difetto di manutenzione delle strade è configurarle quando le strade, a causa delle condizioni nelle quali sono tenute, presentino per l'utente che fa ragionevole affidamento sulla loro apparente regolarità una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere oggettivo della non visibilità e a quello soggettivo della non prevedibilità. Pertanto, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria del privato che lamenti un danno riconducibile alla omessa manutenzione di una strada aperta al pubblico transito e, quindi, oggetto di uso diretto e generalizzato ad opera di terzi, tale da impedire l'esercizio del potere - dovere di vigilanza e di controllo ad opera dell'ente proprietario sono - in attuazione della norma dettata dall'articolo 2043 c.c. - il difetto di manutenzione della strada, la riconducibilità allo stesso di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile (insidia o trabocchetto) e non adeguatamente segnalato, il fatto dannoso, il danno ed il rapporto di causalità fra il fatto e il danno. L'articolo 2697 c.c. - chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti oppure eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda - disciplina la distribuzione dell'onere della prova, facendo applicazione dell'antico principio *onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat*: chiunque intenda chiedere l'attuazione della volontà della legge, in relazione ad un diritto che faccia valere in via di azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita dello stesso, che costituiscono condizioni positive della pretesa. Nel caso che ci occupa, posto che il fatto dannoso si è verificato su una strada aperta al pubblico transito e, quindi, su un bene appartenente al demanio che, per la sua estensione e la sua destinazione all'uso generalizzato da parte dei cittadini, non consente all'ente proprietario o al gestore di esercitare un controllo continuo e costante al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 2043 c.c., che impone al danneggiato, in

caso allegazione di una responsabilità dell'ente pubblico per omessa manutenzione della strada, di fornire la prova anche della riconducibilità ad essa di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile (insidia o trabocchetto) e non adeguatamente segnalato.»

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 – > CASISTICA → SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE

Sintesi: La presenza sull'asfalto di brecciolino non è sufficiente di per sé sola ad integrare una responsabilità della P.A. per il sinistro occorso all'utente della strada, dovendo da quest'ultimo essere provato il nesso causale tra la perdita di controllo del veicolo e la presenza del predetto materiale sulla carreggiata.

GIUDIZIO → PROVE → VERBALE DI SOPRALLUOGO

Sintesi: I verbali e i rapporti redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso, costituendo prova piena, soltanto limitatamente ai fatti che i verbalizzanti attestano di avere constatato direttamente o che sono avvenuti alla loro presenza e la cui percezione non richieda peraltro un processo di valutazione critica, non estendendosi tale efficacia probatoria privilegiata alle valutazioni e agli apprezzamenti che gli stessi agenti verbalizzanti abbiano desunto dai dati di fatto constatati o accertati.

Estratto: « Ritiene questo giudice che l'attore, sul quale gravava il relativo onus probandi, abbia dimostrato il verificarsi del fatto dannoso, non abbia dimostrato né chiesto di provare la riconducibilità dello stesso sul piano causale al difetto di manutenzione della sede stradale, oltre che la configurabilità, a causa della presenza di abbondante brecciolino, di un pericolo occulto (non visibile e non prevedibile). Infatti, l'attore ha depositato nel suo fascicolo di parte il rapporto redatto dai Carabinieri di Senise intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, dal quale si evince che effettivamente l'autovettura (...) condotta da Pe.An. è uscita fuori della sede stradale, finendo nella cunetta adiacente, e che sul tratto di strada sul quale si è verificato l'incidente era presente abbondante brecciolino, ma dallo stesso rapporto non può essere desunto nessun elemento di prova in ordine al rapporto di causalità fra la perdita di controllo del veicolo da parte del suo conducente e la presenza di brecciolino sul manto stradale. In proposito nessuna rilevanza può essere attribuita alle conclusioni circa la dinamica del sinistro alle quali sono pervenuti i Carabinieri, i quali hanno riconosciuto la riconducibilità del sinistro alla presenza sulla sede stradale del brecciolino, in quanto tale conclusione costituisce il risultato di una valutazione critica, ad opera dei verbalizzanti, del materiale probatorio raccolto in sede di sopralluogo, che appare sprovvista di efficacia di prova piena e lascia intatto l'onere probatorio che grava a carico del danneggiato in base di principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova: infatti, i verbali e i rapporti redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso, costituendo prova piena, soltanto limitatamente ai fatti che i verbalizzanti attestano di avere constatato direttamente o che sono avvenuti alla loro presenza e la cui percezione non richieda peraltro un processo di valutazione critica, non estendendosi tale efficacia probatoria privilegiata alle valutazioni e agli apprezzamenti che gli stessi agenti verbalizzanti abbiano desunto dai dati di fatto constatati o accertati (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 15108 del 2010). D'altra parte, sul piano delle allegazioni l'attore non ha neanche dedotto la non visibilità del pericolo rappresentato dalla presenza sulla sede

stradale del brecciolino, assumendo ad esempio che il suddetto pericolo non fosse visibile a causa della scarsa illuminazione oppure della collocazione del brecciolino all'uscita di una curva o in un tratto di strada in pendenza o per altre circostanze. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta da Pe.An. appare sprovvista di prova in ordine ad alcuni fatti costitutivi della pretesa azionata e deve essere rigettata.»

LA VISIBILITÀ DELLO STATO DI DISSESTO GENERALIZZATO NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PER OMESSA MANUTENZIONE DELLA STRADA

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 19/04/2011

Relatore: Antonella Di Stasi - Presidente: Antonella Di Stasi

- Parti: S.A. c. Comune di Salerno

GIUDIZIO -> DOMANDA -> INTERPRETAZIONE

Sintesi: Rientra nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile.

DEMANIO E PATRIMONIO -> STRADE -> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - > DEMANIALITÀ DEL BENE

Sintesi: La P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* di cui all'articolo 2043 c.c., in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd trabocchetto o insidia stradale.

DEMANIO E PATRIMONIO -> STRADE -> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - > PRESUPPOSTI

Sintesi: Sussiste l'insidia, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione che è fondamento della responsabilità risarcitoria ex articolo 2043 c.c. della P.A. per i danni subiti dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile e non prevedibile ed il relativo onere probatorio si pone a carico del danneggiato.

DEMANIO E PATRIMONIO -> STRADE -> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - > ONERE DELLA PROVA

Sintesi: La P.A, quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito e l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> PRESUPPOSTI

Sintesi: La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'articolo 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> CASO FORTUITO

Sintesi: La responsabilità del custode viene esclusa solo dal "caso fortuito", inteso come fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> PRESUPPOSTI

Sintesi: La custodia, titolo fondante la responsabilità ex articolo 2051 c.c. si identifica con una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.

Sintesi: Il custode risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> BASE NORMATIVA

Sintesi: La possibilità o meno del potere di controllo va accertata in termini oggettivi nel caso concreto: se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e, quindi, non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 c.c., residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 c.c..

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> PRESUPPOSTI

Sintesi: Con riferimento ai beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, come sopra delineata, va esaminata in relazione all'estensione delle strade, alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di sicurezza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> CASISTICA → PERIMETRO URBANO

Sintesi: Con riferimento al demanio stradale comunale deve ritenersi figura sintomatica dell'effettivo controllo di una strada la circostanza di fatto che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

Sintesi: Sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'articolo 2043 c.c. sia nell'ipotesi dell'applicabilità dell'articolo 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato può determinare l'interruzione del nesso di causalità, quando si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento danno, ovvero rilevare ai sensi dell'articolo 1227 comma 1 c.c. come concorso colposo nella causazione dell'evento con conseguente riduzione dell'entità del risarcimento.

DEMANIO E PATRIMONIO → STRADE → RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 –
> AFFIDAMENTO A TERZI → CANTIERE

Sintesi: In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente, enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.

Sintesi: Allorquando l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere, risulti ancora adibita al pubblico uso, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al comma 2 dell'art. 2055 c.c., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (art. 21 del D. Lgs. 285/1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto.

Estratto: « Ciò premesso, va osservato che il thema decidendum attiene alla responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche. Va previamente qualificata giuridicamente la domanda risarcitoria proposta. Rientra certamente nel potere officioso del giudice di merito, in qualsiasi fase del procedimento, il compito di qualificare giuridicamente la domanda e di individuare conseguentemente la norma applicabile (ex multis, Cass. 5.92005 n. 17764, Cass. 12694/1999; Cass. 6069/1997; Cass. 1352/1996). Com'è noto, secondo l'orientamento tradizionale la tutela del singolo è esclusivamente quella predisposta dall'articolo 2043 c.c. Si osserva, in particolare, che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti

derivanti dalle norme di legge o di regolamento nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* di cui all'articolo 2043 cc, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd trabocchetto o insidia stradale. Sussiste, pertanto, l'insidia, quale elemento sintomatico dell'attività colposa dell'amministrazione che è fondamento della responsabilità risarcitoria ex articolo 2043 della P.A. per i danni subiti dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile e non prevedibile ed il relativo onere probatorio si pone a carico del danneggiato (Cfr. Cass. 22.4.1999 n. 3991, id. 28.7.1997 n. 7062, id. 20.8.1997 n. 7742, id. 16.6.1998 n. 5989). Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Tribunale, la responsabilità della P.A., proprietaria di una strada pubblica, per i danni subiti dall'utente di detta strada, trova, invece, fondamento nella norma di cui all'articolo 2051 c.c. La P.A., quale custode della strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo, deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito e l'utente danneggiato deve limitarsi a provare l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cfr. Cass. 3.4.2009 n. 8157; Cass. 25.7.2008 n. 20427; Cass. 27.3.2007 n. 7403, id. 6.7.2006 n. 15384, id. 20.2.2006 n. 3651, id. 22.4.1998 n. 4070, id. 20.11.1998 n. 11749). Si osserva, in particolare, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia disciplinata dall'articolo 2051 cc ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode viene esclusa solo dal "caso fortuito", inteso come fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode ed idoneo ad interrompere il nesso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato purché detto fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cfr. Cass. 6.7.2006 n. 15384, Cass. 10.3.2005 n. 5326, Cass. 28.10.1995 n. 11264). Va ancora rimarcato che la custodia, titolo fondante la responsabilità ex articolo 2051 c.c. si identifica con una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata. Il custode, si osserva, risponde dei danni prodotti dalla cosa non perché ha assunto un comportamento poco diligente ma più semplicemente per la particolare posizione in cui si trova rispetto alla cosa danneggiante, secondo una logica che è propria della responsabilità oggettiva. Peraltro, la possibilità o meno del potere di controllo va accertata in termini oggettivi nel caso concreto: se il potere di controllo è oggettivamente impossibile non vi è custodia e, quindi, non vi è responsabilità della P.A. ai sensi dell'articolo 2051 cc, residuando, ove ne ricorrano gli estremi, la responsabilità di cui all'articolo 2043 c.c. In particolare, con riferimento ai beni del demanio stradale la possibilità in concreto della custodia, come sopra delineata, va esaminata in relazione all'estensione delle strade, alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di sicurezza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta e che condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Con riferimento precipuo al demanio stradale comunale, fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale, deve ritenersi figura sintomatica dell'effettivo controllo di una strada la circostanza di fatto che la stessa si trovi all'interno della perimetrazione del centro abitato (articolo 41 *quienquies* l. 17.8.1942 n. 1150 come modificato dall'articolo 171. 6.8.1967 n. 765; articolo 9 d.p.r. 6.6.2001 n. 380; articolo 4 D.leg. 30.4.1992 n. 285). Va, poi, considerato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato. Si osserva, infatti, che sia nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'articolo 2043 cc sia nell'ipotesi dell'applicabilità dell'articolo